Regolamento per la caccia di selezione a cervidi, bovidi e cinghiale

(aggiornamento approvato in data 10/02/2026)

GESTIONE VENATORIA DEL DISTRETTO: riguardante tutti i cacciatori iscritti ai distretti di selezione per la caccia di selezione a cervidi, bovidi e cinghiale indipendentemente dalla specie oggetto dell'attività venatoria.

ART.1

La modalità di teleprenotazione tramite l'App sarà la modalità esclusiva per effettuare le uscite di caccia di selezione alla specie capriolo, daino, muflone, cervo e cinghiale in area non vocata.
I distretti in cui viene effettuata la gestione del capriolo più quella di un'altra specie sono definiti distretti multi-specie.
Ogni distretto è diviso in sottozone identificate da un numero univoco, queste a loro volta sono suddivise in aree denominate SETTORI, in numero variabile a seconda delle dimensioni delle aree stesse.
Il territorio individuato come area non vocata al cinghiale e sovrapposto ai distretti di caccia di selezione a C&B è stato incorporato nei suddetti distretti ed organizzato in aree di gestione (sottozone e settori) corrispondenti alle sottozone e ai settori già presenti.
Le rimanenti aree non vocate al cinghiale sono state suddivise in tre distretti denominati "Valdichiana 1, Valdichiana 2, Valdichiana 3", suddivisi anch'essi in aree di gestione (sottozone e settori, quando questi ultimi saranno istituiti). Nei suddetti distretti può essere praticato anche il controllo del capriolo da parte dei cacciatori iscritti e abilitati.

ART.2

(Distretti di gestione)

1. I singoli Distretti hanno facoltà di gestione autonoma riguardo i seguenti punti:
    a. Assegnazione delle sottozone per Graduatoria o Sorteggio per la Caccia di Selezione a Cervidi e Bovidi;
    b. Quota da versare al Distretto per le spese di gestione dello stesso da parte di tutti i Cacciatori iscritti (Cervidi-Bovidi-Cinghiale);
    c. Possibilità del mantenimento della sottozona assegnata per la Caccia di Selezione a Cervidi e Bovidi *(tranne che per i distretti Alto e Basso Casentino)* per un periodo comunque non superiore ai 3 (tre) anni, tale periodo è definito per l'intero distretto e non in base all'iscrizione del singolo cacciatore;

Il Responsabile del Distretto dovrà presentare all'A.T.C.1 copia del Verbale delle decisioni prese dall'assemblea formata da tutti i Cacciatori iscritti al Distretto (Cervidi-Bovidi-Cinghiale). L'assemblea è valida quando sono presenti il 50% +1 dei Cacciatori iscritti attivi, le decisioni assunte devono essere approvate dal 75% dei presenti (maggioranza qualificata).

2. L'A.T.C.1 nomina un RESPONSABILE per ciascun distretto C&B e Valdichiana e per tutte le specie cacciabili presenti nel Distretto (cervidi, bovidi, cinghiale) in selezione e/o controllo. Ogni RESPONSABILE dei distretti C&B e Valdichiana sarà affiancato da 1 a 3 coadiutori a sua scelta e da un minimo di 4 ad un massimo di 1 coadiutore ogni 15 cacciatori per quanto riguarda il numero di coadiutori eletti dall'assemblea di tutti i cacciatori iscritti.

3. Il Responsabile di Distretto mantiene aggiornata la graduatoria interna. A decorrere dalla stagione venatoria 2025/2026 verrà assegnato il punteggio **solo al primo capo abbattuto (3 punti),** ma solo nel caso in cui in n° dei caprioli presenti nel P.d.P. sia uguale o maggiore del n° dei cacciatori iscritti. Nel caso in cui in n° dei caprioli presenti nel P.d.P. sia inferiore del n° dei cacciatori iscritti, non verrà assegnato alcun punteggio, mantenendo in essere la graduatoria relativa all'annata precedente.
4. Tutti i cacciatori iscritti ai distretti per accedere alla Teleprenotazione dovranno versare all'Atc un contributo per ciascun distretto di iscrizione in area vocata ed in area non vocata la cui cifra e le relative tempistiche e modalità verranno definite tramite Delibera del Comitato.

ART.3

(Saturazione dei distretti di gestione)

1. Sentiti i responsabili di distretto e acquisito il parere favorevole del personale tecnico, l'ATC1 definisce il numero massimo di cacciatori per la selezione C.& B.(saturazione) che possono essere iscritti ad ogni distretto di gestione. Tale numero viene stabilito tenendo conto di quanto riportato all'art.76 comma 3 del d.p.g.r. 36/R/2022 (*omissis...in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali…omissis).*
2. Il distretto potrà essere dichiarato saturo nel caso in cui
   - Il piano di prelievo del capriolo preveda meno di 2 capi / cacciatore nella stagione venatoria precedente alla richiesta di iscrizione,

oppure se si presenteranno contemporaneamente le situazioni di:

- 1 cacciatore/ 100 ha di AUS
- N° di sottozone minore rispetto al n° di cacciatori

3. Nel caso in cui il distretto C&B a cui si richieda l'iscrizione sia dichiarato saturo, verrà concordato con il cacciatore richiedente la scelta di un secondo distretto se non già evidenziato in sede di presentazione del relativo modulo. Nel caso si rinunci all'iscrizione ad un eventuale altro distretto verrà mantenuta valida la richiesta di iscrizione per l'annata venatoria successiva con priorità rispetto alle iscrizioni presentate l'anno successivo.
4. Nel caso in cui il distretto C&B a cui si richieda il trasferimento sia dichiarato saturo, verrà concordato con il cacciatore richiedente la scelta di un secondo distretto se non già evidenziato in sede di presentazione del relativo modulo. Nel caso si rinunci al trasferimento ad un eventuale altro distretto verrà mantenuta valida la richiesta di trasferimento per l'annata venatoria successiva con priorità rispetto alle richieste presentate l'anno successivo.
5. In caso di richieste superiori ai posti disponibili e in caso di saturazione nei singoli distretti, verrà stilata una graduatoria che tenga conto delle seguenti priorità:
   a. Proprietari o conduttori di terreni ricadenti nel distretto: punti 3
   b. Cacciatore iscritto al distretto C&B o iscritto alla squadra di caccia al cinghiale in braccata avente il territorio che ricade tutto o in parte nel distretto: punti 3
   c. Residenza anagrafica nel distretto: punti 2
   d. Residenza anagrafica nell'A.T.C.1: punti 1

ART.4

(Termini di iscrizione al distretto, cambio di distretto e cancellazione)

1. Tutti i cacciatori in possesso dell'abilitazione al prelievo selettivo valido per il territorio della Regione Toscana e in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'A.T.C.1, se in possesso dell'opzione

c “tutte le forme di caccia”, possono iscriversi ad un solo distretto di selezione C&B e ad un solo distretto “Valdichiana”, ed in più ad un distretto multispecie ricadente nel territorio Acater del cervo, quindi ai distretti Alto o Basso Casentino, unicamente per la specie cervo.

2. Il cacciatore può richiedere il trasferimento ad altro distretto soltanto dopo aver partecipato alla gestione per almeno 2 stagioni venatorie nel distretto di appartenenza anche per i cacciatori iscritti per la sola selezione al cinghiale. Le richieste di iscrizione, trasferimento o cancellazione ai distretti di selezione C&B e cinghiale, ai distretti denominati “Valdichiana 1, Valdichiana 2, Valdichiana 3”, ai distretti ACATER per la caccia di selezione al cervo, in carta semplice su apposito modulo (scaricabile dal sito www.atc1ar.it), corredato dalla documentazione richiesta, debbono pervenire all’ATC1 tra il **1 Gennaio e il 15 Febbraio** di ogni anno sia per i nuovi abilitati che per i cacciatori già in possesso di abilitazione. Le richieste pervenute in altri periodi verranno cestinate.
3. Il cacciatore già iscritto ad un distretto, qualora acquisisca l’abilitazione ad altre specie presenti nel distretto, non dovrà presentare domanda di iscrizione ma richiederà l’**aggiornamento** delle sue abilitazioni presentando l’apposito modulo (scaricabile dal sito www.atc1ar.it), corredato dalla documentazione richiesta. Tale richiesta, tranne per la specie capriolo in AV che dovrà rispettare le stesse tempistiche dell’iscrizione (art. 4 comma 2), potrà essere presentata in qualsiasi parte dell’anno solo se tutti gli obblighi richiesti siano stati assolti (es.: n° giornate totali di censimento, pagamento quote, ecc.).
4. I cacciatori iscritti ad un distretto, compresi i cacciatori che effettuano solo la caccia di selezione al cinghiale e quelli che effettuano solo la caccia di selezione al cervo, che non partecipano, per qualsiasi motivo, per due (2) stagioni venatorie consecutive alla **gestione del distretto (inteso come censimenti + un minimo di 3 uscite per singola stagione venatoria),** vengono cancellati OBBLIGATORIAMENTE dal distretto dal Responsabile dello stesso.
5. Qualora i soggetti richiamati al punto 4 intendano partecipare nuovamente alla caccia di selezione a cervidi, bovidi e cinghiale dovranno rifare richiesta di iscrizione ad un distretto di gestione entro il periodo tra il 1 Gennaio e il 15 Febbraio nelle modalità di cui al comma 1.
6. L’iscrizione e/o la cancellazione dei nuovi cacciatori sul supporto informatico sarà compito dei responsabili di ogni singolo distretto, mentre i trasferimenti (in accordo con i responsabili di distretto) verranno effettuati dall’ATC1 al termine della stagione venatoria dopo la riconsegna dei bolli e dell’eventuale materiale richiesto, al responsabile del distretto di provenienza.
7. I trasferimenti e le iscrizioni da altri Atc porteranno i cacciatori ad essere inseriti in fondo alla graduatoria del distretto richiesto o ad accedere alle estrazioni in ultima posizione tranne che per i sorteggi che avvengono nei distretti Alto e Basso Casentino.
8. Al momento del primo accesso della stagione venatoria tramite l'App compariranno i modelli 14 e 15 su cui i cacciatori abilitati al prelievo selettivo dovranno mettere l’accettazione per l’utilizzo pieno ed appropriato della APP di Teleprenotazione. Tale documentazione ha validità di un anno (1 giugno - 31 maggio) e dovrà essere confermata anno per anno direttamente sulla APP di Teleprenotazione. La mancata sottoscrizione degli stessi inibirà la possibilità di effettuare teleprenotazioni.

ART.5

(Presupposti per la gestione e direttive tecniche per i censimenti)

1. In ciascun distretto ogni cacciatore per aver accesso all’ attività venatoria deve partecipare alla gestione del distretto così individuata**: per gli iscritti a C&B e cinghiale totale delle giornate di censimento del distretto; per gli iscritti alla sola caccia di selezione al cinghiale e ai distretti “Val di**

Chiana" **una giornata di censimento o un minimo di tre battute, per gli iscritti alla specie cervo nei distretti multispecie ricadenti nel territorio Acater due serate di censimento al bramito.**

1a. Negli anni in cui non vengono effettuati i censimenti in battuta e i censimenti da punti in uscita dal bosco, è obbligatorio per tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro età e dal distretto a cui risultano iscritti, partecipare alle 3 uscite di osservazione organizzate. Nel caso in cui il cacciatore sia abilitato alla sola selezione al cinghiale, potrà affiancare un cacciatore abilitato alla selezione ai cervidi, previo accordo con il responsabile del distretto in cui verranno effettuate le osservazioni.

2. Nel caso fosse impossibilitato a partecipare ai censimenti nel distretto di appartenenza in tutte le date stabilite, in alcune delle date stabilite o ad alcune battute, potrà comunque recuperare tali giornate in altro distretto nel corso dello stesso anno fino a raggiungere un numero complessivo di giornate pari a quelle totali del proprio distretto. Il recupero dei censimenti deve essere effettuato in giornate diverse da quelle previste dal distretto di appartenenza, in accordo con i responsabili di entrambi.

3. Nel caso in cui il Cacciatore sia impossibilitato a partecipare alle giornate di censimento (battuta, vista, osservazioni, bramito) per comprovati motivi di lavoro o di salute deve essere comunicato (prima dello svolgimento dei censimenti) **esclusivamente e al solo Responsabile del distretto** il giorno/i di assenza specificandone il motivo (lavoro, malattia);
    a. nel caso di malattia va inviato **obbligatoriamente** solo al Responsabile il Certificato medico, dove siano indicati i giorni di prognosi ma senza specifiche della patologia; inoltre deve riportare in calce la data di emissione non superiore a gg.3 dopo l'assenza;
    b. nel caso di assenza sia per lavoro che per malattia dovrà essere inviato al **Responsabile il modello per la disponibilità ad effettuare prestazioni d'opera** per recuperare le assenze. Il Responsabile provvederà successivamente ad informare l'A.T.C.1.
    c. **In caso di mancanza di tali adempimenti, anche se il motivo potesse essere considerato valido dall'A.T.C.1, il cacciatore subirà una sospensione dalla TLP per 60 gg.**

4. Possono essere esonerati dallo svolgimento dei censimenti in battuta i cacciatori che abbiano un'età superiore ai 75 anni. **Non saranno invece esonerati per i censimenti a Vista e le uscite di Osservazione**.

5. Per il recupero dei censimenti a C&B, cinghiale e al bramito, successivamente alla valutazione di ogni singolo caso in sede di Comitato, potranno essere accettate prestazioni d'opera.

6. Le specifiche tecniche comprensive dei protocolli operativi e delle modalità di elaborazione dei dati dei censimenti sono contenute nel Piano faunistico venatorio, nel protocollo tecnico in essere tra la Regione e l'ISPRA per la gestione dei cervidi e bovidi e nel Piano poliennale per la gestione del cervo nel comprensorio ACATER orientale.

7. I responsabili dei distretti C&B inseriscono nel supporto informatico entro 15 giorni dal termine della sessione di censimento e comunque non oltre il 30 aprile, i seguenti dati:
    - n° di animali effettivamente censiti
    - partecipanti ai censimenti

8. Durante i censimenti il cacciatore deve indossare il giubbotto di riconoscimento arancione ed essere munito di binocolo per quanto riguarda la partecipazione ai censimenti a vista.

ART.6
(Piano di prelievo)

1. Nei distretti dovrà essere garantito il prelievo a scalare; la specie cinghiale risulterà abbattibile anche durante le uscite di caccia a C&B, limitatamente alle porzioni di area non vocata e con i criteri specificati nell'art.11.
2. L'A.T.C.1 invia ai Responsabili dei distretti il piano di abbattimento delle diverse specie attraverso la relativa Delibera Regionale annuale e consegna le fascette identificative da apporre sui capi abbattuti in numero tale da garantire il prelievo a scalare.

ART.7
(Assegnazione dei capi)

1. I cacciatori che non abbiano effettuato il numero di giornate di censimento indicate dall'A.T.C.1 o eventuali prestazioni d'opera, non possono partecipare agli abbattimenti previsti in quella stagione.
2. I capi previsti nel piano di prelievo sono assegnati dall'A.T.C.1, tramite i responsabili dei distretti, ai cacciatori iscritti aventi diritto all'abbattimento. Le relative modalità ed i criteri di assegnazione vengono definiti all'interno di ogni singolo distretto. Nell'ambito di ogni singolo distretto le relative assegnazioni vengono effettuate in rapporto al numero di cacciatori che accedono alla gestione ed al numero di capi abbattibili rispettando la struttura del piano di prelievo.

2a. Nei soli distretti Valdichiana 1, Valdichiana 2, Valdichiana 3 vengono assegnati ad inizio stagione venatoria per il cinghiale 4 (quattro) bolli e per il capriolo 2 (due) bolli che, ad abbattimenti avvenuti, potranno essere reintegrati indefinitamente per il cinghiale e fino al completamento del P.d.P. per il capriolo.

3. Per qualsiasi specie è prevista l'assegnazione dei capi e dei relativi bolli attraverso un'autorizzazione effettuata dal Responsabile del distretto sia per quelli che ricadono in area vocata che per quelli che ricadono in area non vocata. L'autorizzazione di caccia risulta valida per l'intera stagione venatoria per C&B, non risulta limitata ad una stagione venatoria per quanto riguarda la selezione al cinghiale ed i distretti "Val di Chiana", salvo diverse disposizioni.
4. **Punto A)** Nelle autorizzazioni delle **ASSEGNAZIONI** dei Distretti "Valdichiana": sia per la specie cinghiale che capriolo usare la dicitura "SOGGETTO/I".

   Punto B) Distretti "Capriolo": per tutte le specie utilizzare la dicitura "SOGGETTO/I" es.: **Capriolo 3 soggetti** abbattibile 1(uno) solo maschio >12 mesi. **Capriolo 2 soggetti** di cui 1(uno) solo maschio >12 mesi. **Daino 1 soggetto**: è abbattibile 1 (uno) solo Palancone/Balestrone ogni 3 capi calvi (fusone/femmina/piccolo) oppure tra un capo da trofeo e il successivo devono trascorrere 3 (tre) stagioni venatorie. **Cervo (A.V. e A.N.V.) 1 soggetto**: è abbattibile 1 (uno) solo Maschio Adulto/Maschio Subadulto ogni 3 capi calvi (fusone/femmina/piccolo) oppure tra un capo da trofeo e il successivo devono trascorrere 3 (tre) stagioni venatorie.

   Punto C) Nelle autorizzazioni delle **riassegnazioni** dei capi a **CONTRIBUTO** di Capriolo, Daino e Cervo dovrà essere usata la dicitura "SOGGETTO": per le specie Daino e Cervo vanno applicate le limitazioni soprariportate (es.: se è stato abbattuto un capo da trofeo potranno essere abbattuti solo capi calvi). Per la specie Capriolo oltre il maschio >12 mesi assegnato, potrà essere abbattuto un solo ulteriore maschio >12 riassegnato a contributo.

   Punto D) Nelle autorizzazioni per il Cervo in A.V. e A.N.V. è possibile utilizzare la dicitura "<u>fusone o femmina>12 mesi o cerbiatto</u>": se <u>è stato abbattuto 1 (uno) Maschio Adulto/Maschio Subadulto nelle ultime 3 (tre) stagioni venatorie o dopo questo non sono stati abbattuti 3 capi calvi (fusone/femmina/piccolo).</u>
5. **Punto A)** Per il cinghiale verranno assegnati 4 bolli per ogni singola autorizzazione, per i bolli successivi non è previsto alcun contributo, <u>come pure per i successivi bolli per il capriolo in A.N.V.</u>

Punto B) Per le specie daino e cervo dovrà essere assegnato un bollo per volta; *ad abbattimento avvenuto il successivo potrà* essere *assegnato* solo dopo presentazione del bollettino contributivo pagato per quanto riguarda la cifra base, *che successivamente dovrà essere integrato fino al raggiungimento della cifra corrispondente alla classe di sesso e di età*.

6. Il massimo numero di capi abbattibili di daino (A.V. e A.N.V.) e cervo (in A.N.V.) è pari a 2 di cui un solo capo da trofeo.
7. In A.V. al Cervo è prelevabile 1 (uno) solo capo a Cacciatore per Annata Venatoria.
8. È prevista la riassegnazione di capi di capriolo in A.V., daino e cervo in A.N.V. a contributo dal 15 gennaio fino al raggiungimento dell'80% del piano di prelievo di ogni singola classe di sesso e di età, con modalità e cifre definite dalla relativa Delibera.
9. Gli unici capi abbattibili dal cacciatore per motivi sanitari sono:
   - i maschi parruccati (lesione permanente ai testicoli e quindi individui non riproduttivi);
   - i soggetti con diarrea che presentino specchio anale imbrattato di materiale fecale;
   - i soggetti con patologie e parassitosi riscontrabili tali da rendere il capo non idoneo al consumo alimentare.

L'abbattimento sanitario deve essere tempestivamente comunicato al responsabile che provvederà ad avvisare l'A.T.C.1 ed eventualmente lo Zooprofilattico. Nel caso in cui si ritenga necessario effettuare ulteriori accertamenti il cacciatore dovrà mettere a disposizione i relativi campioni richiesti. Al cacciatore sarà consegnato un nuovo bollo inamovibile. L'abbattimento sanitario può essere certificato esclusivamente dai seguenti soggetti:

- personale tecnico A.T.C.1
- responsabile del distretto

ART.8
(Assegnazioni delle sottozone)

1. In ciascun distretto il numero di sottozone tende ad essere uguale o superiore al numero dei cacciatori assegnati, nel caso che il numero delle sottozone non sia sufficiente per il numero dei cacciatori, il responsabile del distretto può prevedere la presenza contemporanea di 2 cacciatori nella sottozona (titolare e co-titolare).
2. Ogni cacciatore avente diritto all'abbattimento DELLA SPECIE CAPRIOLO, sceglie la sottozona durante l'apposita assemblea e secondo le modalità stabilite dal distretto (graduatoria, sorteggio o altro metodo validato dall'ATC1) e ne diventa TITOLARE fino al completamento del piano di assegnazione per sesso e classe o fino a fine stagione venatoria. Ogni distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia che a loro volta sono divise in settori.
3. Nelle sottozone individuate dal Responsabile del distretto e validate dall'A.T.C.1 come idonee alla **caccia alla cerca** il cacciatore che ne diventa titolare e che opta ad effettuare tale tipo di caccia può effettuare la TLP di volta in volta in un singolo settore. Il/i settore/i rimanenti potranno essere teleprenotati dagli altri cacciatori che dovranno rispettare quanto riportato all'art. 11 comma 8 del presente regolamento (Obbligatorietà della telefonata al titolare).
4. **NORMA TRANSITORIA: solo nel periodo 01/6/2025-15/7/2025 può essere assegnata la titolarità per la caccia alla cerca in tutto il territorio di una sottozona escludendo la possibilità della TLP da parte di altri cacciatori. A decorrere dal 15/08/2025 entra in vigore quanto riportato nel precedente comma.**

5. **<u>È obbligatorio esporre il cartellino verde visibile nell'automezzo utilizzato</u>.**
6. In ogni sottozona di ogni distretto possono essere ammessi 2 cacciatori. Per altri casi particolari, su richiesta dei responsabili di distretto è possibile derogare a tale numero massimo di presenze con specifico atto dell'ATC1.
7. È necessario inserire nel sistema Ar-tel nella sezione "SOTTOZONE"→ "TITOLARITA' SOTTOZONE"→"GESTISCI SOTTOZONE" il titolare ed eventualmente il co-titolare delle diverse sottozone, cioè l'assegnatario e l'eventuale raddoppio della sottozona assegnata per la caccia al capriolo.
8. Nel caso di sottozone alla cerca il responsabile del distretto dovrà inserire la dicitura "alla cerca" nella casella "tipo appostamento" nella sezione "titolarità sottozona" in Ar-tel. Tale dicitura dovrà essere eliminata nel caso in cui il titolare a stagione del capriolo aperta avrà effettuato tutto il suo piano di prelievo diviso per periodi.
9. Nelle sottozone individuate per la caccia alla cerca dovranno essere indicati al massimo 3 percorsi di caccia per ciascun settore presente nella sottozona. Nei distretti Alto e Basso Casentino la caccia alla cerca può essere effettuata solo nel periodo giugno-settembre.
10. Potrà essere teleprenotato un solo settore per uscita.
11. Il cacciatore, dopo aver effettuato il numero minimo di 5 uscite, può richiedere il cambio di sottozona, <u>previo assenso del responsabile di distretto</u>. Il cambio di sottozona dovrà essere richiesto al Responsabile del distretto. È necessario cambiare il nominativo del titolare ed eventualmente co-titolare ad ogni cambio di sottozona.
12. Nel caso in cui una sottozona ritorni libera dal titolare o dal cotitolare, il responsabile di distretto dovrà aggiornare la situazione in "sottozone", sez. "titolarità sottozone" in Ar-tel. La titolarità non dovrà essere tolta in Ar-tel nel periodo di caccia al capriolo chiusa perché le teleprenotazioni nell'App non verranno condizionate da tale situazione e quindi la sottozona risulterà prenotabile liberamente per le altre specie fino alla riapertura della stagione venatoria del capriolo.
13. La titolarità' andrà tolta temporaneamente nel caso in cui un cacciatore a stagione del capriolo aperta avrà effettuato tutto il suo piano di prelievo diviso per periodi, in modo che la sottozona sia utilizzabile da altri cacciatori.
14. Nell'elenco a tendina non compaiono le sottozone che non risultano prenotabili perché assegnate a titolare e cotitolare, o se hanno raggiunto il numero massimo di teleprenotazioni in quella fascia oraria.
15. Nei distretti in cui **sono stati** definiti i settori è predisposta la scelta del settore indicato con il numero della sottozona seguito da una lettera (xxxxxxx_A). La scelta del percorso è possibile solo nel caso in cui la sottozona selezionata sia una sottozona registrata in Ar-tel in modalità "caccia alla cerca".
16. Nei distretti "Valdichiana" è possibile selezionare in *"seleziona appostamento"* solamente la dicitura *"punto sparo"* senza dover inserirne il relativo numero di appostamento.

ART.9

(Periodi ed orari di caccia)

1. La caccia di selezione ai cervidi e bovidi si svolge nei periodi e orari definiti dal Calendario Venatorio e dalla delibera regionale in vigore. L'ATC1 può individuare modalità, localizzazione e tempi di effettuazione dei prelievi nel rispetto della vigente normativa.

2. È possibile effettuare al massimo 2 teleprenotazioni giornaliere a cacciatore, una per la mattina ed una per la sera all'interno dello stesso distretto, con la possibilità di avere due teleprenotazioni aperte se iscritti in due distretti diversi.

ART.10
(Tecniche di caccia)

1. La caccia viene effettuata all'aspetto utilizzando un appostamento, sopraelevato od a terra, un punto di sparo oppure alla cerca nelle sottozone ove previsto. L'ATC1 può autorizzare la caccia alla cerca, validando i distretti e le zone dove può svolgersi ed i percorsi da effettuare precedentemente richiesti dal responsabile del distretto. È possibile effettuare in tali sottozone la caccia alla cerca solamente per le specie cervidi e bovidi (art.75 comma 3 del 36/R) ed esclusivamente nei periodi 1/6-15/7, 15/8-30/9 e 1/1-15/3 e comunque fino al completamento del piano di prelievo del capriolo assegnato al titolare della sottozona.
2. È permessa la caccia con l'arco come da normativa vigente.
3. Per l'esercizio della caccia di selezione è consentito costituire, mantenere ed utilizzare l'appostamento per tutta la durata di ciascuna stagione venatoria di caccia di selezione purché il proprietario del fondo acconsenta al mantenimento dell'appostamento tramite apposito modulo previsto dall'ATC1.
4. Gli appostamenti potranno essere mantenuti per più stagioni di caccia con il consenso scritto del proprietario del fondo, nell'apposito modulo predisposto dall'ATC1 (scaricabile dal sito www.atc1ar.it). Essendo un modulo nominativo è necessario che venga compilato da tutti i fruitori del singolo appostamento.
5. Senza il consenso di cui al comma 3, il cacciatore dovrà rimuovere completamente tutti gli appostamenti (TEMPORANEI) ed i relativi materiali utilizzati per la sua costruzione.
6. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente le armi come da normativa vigente.

ART.11
(Esercizio di caccia)

1. Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso dei relativi requisiti richiesti dall'ATC1: il sistema è programmato per non accettare teleprenotazioni di specie di cui non si è abilitati, di cui non si possiedono bolli, di cui in quella determinata sottozona non è prevista la caccia o il cui calendario venatorio è chiuso.
2. In caso di smarrimento dei marchi inamovibili, il cacciatore dovrà darne comunicazione scritta all'ATC1 e al responsabile del distretto compilando la relativa autocertificazione. L'A.T.C.1 provvederà a registrare tale bollo nel sistema informatico come smarrito e questo non potrà essere più utilizzato anche nel caso venisse ritrovato. Il cacciatore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto dal Responsabile un nuovo bollo. Nel caso di utilizzo di bolli smarriti il cacciatore verrà sospeso dalla TLP per l'anno venatorio in cui è avvenuto il fatto e per l'annata venatoria successiva, oltre incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali.
3. Nel caso di riconsegna di bolli in sostituzione di quelli dichiarati smarriti, il cacciatore deve provvedere a versare tramite bollettino postale o bonifico €. 10,00 per ciascun bollo sostitutivo.
4. In caso di ripetuto smarrimento di bolli, l'ATC1 si riserva di non acconsentire all'ulteriore consegna di bolli da parte del Responsabile e di bloccarne la relativa autorizzazione.
5. All'abbattimento del 1° capriolo il Cacciatore è autorizzato ad effettuare la caccia di selezione alle altre specie (daino, muflone, cervo nei distretti non vocati e cinghiale) in tutte le altre sottozone.

6. È possibile teleprenotare una sottozona “rosa” ovvero una sottozona non vocata al capriolo e al cinghiale (sono quelle con numerazione 4xx) per effettuare la caccia di selezione al cinghiale anche nel caso in cui non si è terminato il proprio piano del capriolo.
7. Nel periodo di caccia di selezione al capriolo chiusa i cacciatori possono prenotare una sottozona diversa da quella assegnata per la caccia di selezione al capriolo, per effettuare la caccia di selezione alle altre specie: daino, muflone, cervo nei distretti non vocati e cinghiale.
8. **È obbligatorio avvisare telefonicamente il TITOLARE della sottozona in cui si effettua la teleprenotazione (anche se si è cotitolare della stessa sottozona) durante il periodo di apertura della caccia di selezione al capriolo (le diverse sottozone assegnate “TITOLARITA’” sono presenti nella sez. TELEPRENOTAZIONE della App).**
9. Vista l’obbligatorietà di quanto riportato nel comma 8, valutando la possibilità che il Titolare possa non rispondere alla telefonata, il cotitolare o il 2° cacciatore **dovrà inviare un messaggio WhatsApp al Titolare e al Responsabile del Distretto**, indicando il fallimento del tentativo di contatto. Dopo questo adempimento potrà procedere con la teleprenotazione.
10. Una volta prenotata l’uscita di caccia sarà possibile annullarla fino all’ora inserita come “inizio caccia”.
11. Non è possibile effettuare una teleprenotazione se non si è proceduto alla chiusura della precedente. Per poter chiudere correttamente l’uscita è necessario inserire le osservazioni e gli eventuali abbattimenti (si ricorda l’obbligo della visione del capo).
12. È obbligatorio registrare sempre le osservazioni di tutti gli animali visti, questa risulta un’informazione di fondamentale importanza e quindi è necessario riportarle sempre nella sezione dedicata dell’App. Devono essere inseriti tutti i capi osservati anche se sono gli stessi animali in uscite diverse, comprensivi dei capi abbattuti.
13. L’uscita deve essere chiusa perché la chiusura non è automatica.

ART.12
(Massimo numero di cacciatori per sottozona)

1. Il sistema è programmato per non accettare ulteriori teleprenotazioni nel periodo di apertura della caccia di selezione al capriolo nel caso di una sottozona con **titolare e cotitolare.**
2. Per quanto riguarda i distretti Val di Chiana 1, Val di Chiana 2 e Val di Chiana 3 e nelle sottozone in area non vocata al cinghiale e al capriolo all’interno dei distretti di selezione cervidi e bovidi il sistema è programmato per accettare la teleprenotazione di un solo cacciatore per volta e senza la selezione di alcun punto sparo fino a nuove disposizioni.
3. Il sistema è predisposto per accettare la teleprenotazione di un altro cacciatore nel caso in cui la sottozona sia stata assegnata ad un solo titolare (senza cotitolare).
4. Il sistema è predisposto per accettare la teleprenotazione di due cacciatori nel caso in cui la sottozona non sia assegnata (senza titolare)

INTEGRAZIONE AD ART.11 E 12 PER I DISTRETTI MULTISPECIE RICADENTI NEL TERRITORIO ACATER.

1. I cacciatori iscritti ai distretti Alto Casentino e Basso Casentino solo per il cervo effettueranno per tutta la stagione venatoria la TLP libera in qualsiasi sottozona e non saranno assegnatari di nessuna di queste.
2. Viene data la possibilità di TLP una sottozona molto prima della relativa uscita, specificando il settore scelto a ridosso dell’uscita stessa. L’assegnatario della sottozona ha la priorità di scelta del settore che DEVE avvenire entro le 21 del giorno precedente all’uscita se questa verrà effettuata la mattina, entro le 13 del giorno stesso se l’uscita di caccia è prenotata per il pomeriggio. Successivamente a tali

orari il cacciatore che TLP l'uscita pur non essendone titolare potrà teleprenotare il settore scelto indipendentemente da quello che verrà successivamente eventualmente scelto dal titolare.

3. I cacciatori iscritti ai distretti Alto Casentino e Basso Casentino solo per il cervo avranno la possibilità all'atto della teleprenotazione, di teleprenotare l'uscita di caccia per l'intera giornata.
4. I cacciatori iscritti ai distretti Alto Casentino e Basso Casentino per il cervo ma anche per la caccia agli altri ungulati, effettueranno 3 sorteggi per l'assegnazione della sottozona nel corso della stagione venatoria.
5. Primo sorteggio per la titolarità della sottozona per il periodo inizio stagione venatoria-30settembre: titolarità della sottozona con priorità alla specie capriolo, gestione equiparata agli altri distretti (vedi relativi articoli del presente Regolamento). All'abbattimento del capriolo assegnatogli dovrà lasciare la sottozona e potrà andare in TLP per le altre specie.
6. Secondo sorteggio per la titolarità della sottozona per il periodo ottobre-dicembre: titolarità della sottozona con priorità alla specie cervo. Quando viene abbattuto il cervo la sottozona verrà riassegnata tramite sorteggio tra le persone che lo richiedono (e hanno le caratteristiche per farlo) ed il cacciatore che lascia la sottozona potrà andare in TLP per effettuare la caccia alle altre specie.
7. Terzo sorteggio per la titolarità della sottozona per il periodo 1 gennaio-fine stagione venatoria: titolarità della sottozona con priorità alla specie cervo per chi la pratica o alla specie capriolo per chi ha terminato il piano di prelievo del cervo o è iscritto/abilitato solo al capriolo. Il primo se abbatte il capriolo rimarrà comunque in quella sottozona, se abbatte il cervo dovrà lasciare la sottozona (che tornerà ad essere assegnabile) e potrà andare in TLP per le altre specie o richiedere l'assegnazione di una sottozona libera per effettuare la caccia al capriolo. Il secondo all'abbattimento del capriolo dovrà lasciare la sottozona e potrà andare in TLP per le altre specie.
8. Il terzo sorteggio definirà l'ordine di estrazione per l'annata successiva, cioè i primi "20-25-30" (da decidere quanti a discrezione del distretto) che vengono estratti, risulteranno inseriti nel sorteggio della stagione venatoria successiva solo dopo tutti gli altri.
9. Una volta partecipato al sorteggio sia ad ottobre che a gennaio, in base all'ordine di estrazione e prima della scelta della sottozona il cacciatore può scegliere se prendere una sottozona o rinunciare ed andare in TLP.
10. Effettuate 5 uscite è possibile modificare la modalità di caccia scelta all'inizio del 2° e del 3° periodo da "Titolarità" a "Teleprenotazione" e viceversa, tale cambio potrà avvenire solo una (1) volta a periodo. Per il cambio di sottozona è necessario aver effettuato almeno 5 uscite. Al sorteggio per il cambio di sottozona potrà partecipare solo chi nella estrazione del periodo abbia optato per l'assegnazione di una sottozona e non abbia nel frattempo optato per il cambio a "Teleprenotazione". Altresì potrà partecipare al sorteggio per il cambio di sottozona il Cacciatore che pur avendo scelto all'inizio del periodo la teleprenotazione, abbia successivamente richiesto l'assegnazione di una sottozona.
11. I sorteggi per i cambi di sottozona avverranno il martedì ed il venerdì alle ore 19.00 tramite l'opzione sorteggio presente nell'App. Le richieste per i cambi di sottozona dovranno avvenire tramite invio di messaggio dalle 18.00 alle 18.50 dei giorni martedì e venerdì nel gruppo del distretto.
12. Dal 1 ottobre fino al termine della stagione venatoria non è previsto il raddoppio delle sottozone quindi la sottozona potrà essere assegnata ad un titolare ma non potrà esserci un co-titolare.
13. Fermo restando l'obbligatorietà di avvisare il responsabile del distretto, della visione del capo, della pesatura dello stesso, il cacciatore che abbia abbattuto un cervo, POTRA' scegliere se portare o meno il cervo al centro di controllo situato presso i locali dell'ex mattatoio di Stia per l'esecuzione delle operazioni previste.

14. Per chi volesse utilizzare il centro di controllo sarà necessario avvisare il responsabile del distretto e poi il personale di turno della cella. L'accesso alla cella è vietato se non in presenza del personale di turno della cella. La carcassa dovrà essere messa nella cella dopo averla spellata e ben lavata facendo attenzione a farla scolare bene. Dopo tali operazioni il mattatoio e gli attrezzi dovranno essere puliti e gli attrezzi da taglio riaffilati. Andranno seguite inoltre le ulteriori eventuali istruzioni esposte.
15. Il capo potrà rimanere nella cella per un massimo di 15 giorni.

ART.13
(Abbattimento)

1. Effettuato l'abbattimento il cacciatore deve applicare al capo abbattuto il marchio inamovibile, fornitogli dal Responsabile e indicato nell'autorizzazione, prima di rimuoverlo dal punto di abbattimento.
2. Qualsiasi sia la specie in oggetto, **è obbligatoria la visione del capo abbattuto**, sia in regime di caccia di selezione che di controllo ordinario, da parte del Responsabile o di un "visionatore" il cui nominativo sia stato precedentemente depositato in A.T.C.1 per essere inserito nell'App.
3. Il responsabile di distretto ha la facoltà di richiedere l'invio, da parte del cacciatore o del coadiutore che ha visionato il capo, della foto del capo abbattuto.
4. Nel caso che durante la fase di verifica del capo abbattuto vengano ravvisate irregolarità nell'abbattimento quali ad esempio sospetta contraffazione del capo abbattuto o simulazione di abbattimento sanitario, dovrà essere data comunicazione immediata all'Atc e alla vigilanza per i dovuti accertamenti, avvertendo il cacciatore di mantenere a disposizione il capo abbattuto.
5. Il cacciatore dovrà compilare l'apposita sezione inerente all'abbattimento predisposto nell'App per ogni singolo capo abbattuto. I parametri di peso pieno e peso vuoto sono obbligatori. Qualora richiesto dall'ATC 1 il cacciatore dovrà prelevare e conservare eventuali campioni, nel caso di errore di abbattimento dovrà tenere a disposizione l'animale abbattuto per gli accertamenti del caso.
6. Qualora i pesi o altri dati registrati dal cacciatore siano inverosimili e/o chiaramente incongruenti con le misure biometriche della mandibola e/o del trofeo, l'ATC1 può sospendere il cacciatore senza diritto al rimborso per il successivo periodo venatorio ed i capi rimasti verranno distribuiti tra gli altri cacciatori del distretto che hanno terminato gli abbattimenti.

ART.14
(Accertamento dopo lo sparo e recupero dei capi feriti)

1. Nel caso che il cacciatore abbia effettuato spari dovrà sempre specificare l'esito (abbattimento, ferimento, colpo a vuoto), indicando sempre la specie a cui ha sparato. In caso di colpi a vuoto il cacciatore deve obbligatoriamente, oltre che segnarlo nell'App, avvertire anche il responsabile di distretto o, qualora non raggiungibile, un coadiutore, appena terminata l'uscita di caccia. Qualora richiesto il cacciatore dovrà accompagnare il personale addetto per il controllo del colpo. Nel caso non lo faccia, il capo verrà ritenuto come capo abbattuto non recuperato, chiuso il bollo e tolto dal totale del piano di prelievo. Nel caso della specie cervo il controllo di tale colpo a vuoto risulta obbligatorio.
2. Se il recupero viene attivato il controllo del colpo in loco da parte del recuperatore deve essere effettuato.
3. Nel caso in cui il cacciatore rilevi segni di ferimento, deve segnare il punto in modo da poterlo indicare al conduttore del cane da recupero, astenersi dal seguire o alterare la traccia, deve avvertire prima di tutto il responsabile di distretto e poi contattare il personale autorizzato della stazione di recupero

ungulati feriti, il cui elenco è disponibile sul sito di ATC1 e ATC2. Inoltre dovrà specificare il ferimento nell'apposita sezione dell'App attivando il recupero dopo essersi accordato con il recuperatore disponibile il cui nome dovrà essere inserito dall'elenco a tendina presente nella relativa sezione dell'App.

3a. Prima di iniziare il recupero il recuperatore deve assicurarsi che il cacciatore abbia provveduto ad avvisare il Responsabile del Distretto dell'avvenuto sparo e comunque prima di procedere con il recupero ha l'obbligo di avvisare il responsabile del distretto di essere stato contattato per il controllo di un colpo a vuoto o di un eventuale ferimento. In mancanza di tali adempimenti sarà facoltà del CdG dell'A.T.C.1 definire un periodo di sospensione dalle attività di recupero per un minimo di 60 gg.

4. Il recupero dovrà essere effettuato da un conduttore ed un cane da traccia abilitato.
5. Nell'App è stata predisposta una sezione specifica per i conduttori dei cani da traccia in cui registrare le informazioni relative ai recuperi
6. Come corrispettivo per lo svolgimento documentale delle mansioni effettuate dai conduttori di cani da traccia verrà riconosciuta una cifra proporzionale al numero degli interventi effettuati come da relativa Delibera del Comitato.

ART.15
(Detenzione del capo abbattuto)

1. Il capo abbattuto, nel rispetto delle normative vigenti, è di proprietà del cacciatore. Il trofeo deve essere mantenuto con il relativo bollo.

ART.16
(Riconsegna materiale)

1. Ogni cacciatore al termine di ciascun periodo di caccia di selezione deve consegnare al responsabile del distretto il materiale eventualmente richiesto, entro il termine e nel luogo prestabilito.
2. Nel caso in cui il Cacciatore sia impossibilitato ad adempiere a quanto sopra riportato ha l'obbligo di avvisare preventivamente il Responsabile di Distretto
3. L'A.T.C.1 potrà dare specifiche direttive ai Responsabili di distretto in merito alla eventuale richiesta di materiale supplementare o specifici campioni da consegnare nel corso delle diverse stagioni venatorie.

ART.17
(Misure disciplinari)

1. Il comitato di gestione dell'ATC1 rimanda per le misure disciplinari alle normative e leggi vigenti in materia di caccia.
2. Per tutte le altre violazioni al Regolamento per la caccia di selezione, per le quali non siano state applicate le sanzioni amministrative previste, il presidente dell'ATC1, sentito il responsabile del distretto può disporre di non assegnare i capi e le sottozone, nella successiva stagione venatoria o in parti di essa, o sospendere la possibilità della teleprenotazione per un determinato periodo calcolato nella stagione venatoria della specie C&B o cinghiale di riferimento.
3. In seguito all'accertamento, da parte degli organi predisposti al controllo, di violazione che comporti l'applicazione della revoca dell'abilitazione o di sospensione temporanea di durata superiore a 2 anni della caccia di selezione a cervidi e bovidi, l'ATC1 può, qualora sussista il pericolo della reiterazione della violazione, applicare il blocco della teleprenotazione.

4. L'ATC1 può altresì procedere al blocco della teleprenotazione per motivi di sicurezza a quei cacciatori che con il loro comportamento in fase di esercizio di caccia abbiano violato le normali regole di cautela mettendo a repentaglio la sicurezza di persone o cose (distanza da edifici e/o strade e/o ferrovie).
5. Per tutte le altre disposizioni nel caso di mancato rispetto di quanto riportato nel presente regolamento si procederà al blocco della teleprenotazione per un periodo minimo di 60 (sessanta) gg. da scontare nella stagione venatoria di riferimento o nella stagione venatoria successiva

ART.18
(Errori di abbattimento)

1. Non è considerato errore di abbattimento l'abbattimento per la specie capriolo di maschio giovane bottone (lunghezza media delle stanghe < 4 cm) al posto di una femmina.
2. Non è considerato errore di abbattimento per la specie capriolo, di maschio >12 mesi con lunghezza media delle stanghe in velluto inferiore a 4 cm al posto di piccolo o femmina.
3. È vietato il prelievo dei palanconi e balestroni in velluto in area vocata e non vocata.
4. Per quanto riguarda la specie daino ogni singolo cacciatore potrà abbattere un palancone/ balestrone ogni 3 capi calvi (femmina, fusone o piccolo) oppure ogni 3 anni.
5. Per quanto riguarda la specie cervo in area non vocata ogni singolo cacciatore potrà abbattere un maschio adulto/subadulto ogni 3 capi calvi (femmina, fusone o piccolo) oppure ogni 3 anni.
6. Per quanto riguarda la specie Cervo in **area vocata** ogni singolo cacciatore potrà abbattere un maschio adulto/subadulto ogni 3 capi calvi (femmina, fusone o piccolo) oppure ogni 3 anni.
7. Nei distretti C&B in area vocata è data la possibilità di definire un numero massimo di caprioli maschi adulti abbattibili per sottozona. Ciò dovrà essere comunicato tramite mail all'A.T.C.1 da parte dei responsabili di distretto prima dell'inizio della stagione venatoria.

ART.19
(Responsabili di distretto e coadiutori del responsabile)

1. Il comitato di gestione dell'ATC1 nomina un responsabile per ogni distretto di gestione per cervidi e bovidi.
2. Il responsabile di distretto, con i coadiutori, dovrà svolgere le seguenti mansioni:
   - preparazione ed organizzazione dei censimenti;
   - conduzione dei censimenti e compilazione dei moduli relativi ai risultati;
   - convocazione delle assemblee annuali, assegnazione dei capi e delle sottozone;
   - trofeistica (se concordata);
   - predisposizione delle autorizzazioni di caccia;
   - aggiornamento del supporto informatico per la gestione dei cervidi e bovidi e relativo inserimento dati;
3. Come deciso dal C.d.G. dell'A.T.C.1 non è possibile assegnare alcun capo ad incentivo; come corrispettivo per lo svolgimento documentale delle mansioni effettuate dal responsabile del distretto e dai coadiutori verrà decurtata la cifra che deve essere versata da ognuno per il pagamento della quota A.T.C.1 come da relativa Delibera del Comitato.
4. Il responsabile di distretto, d'intesa con il presidente dell'ATC1, dopo aver richiamato il coadiutore che non esegue correttamente le mansioni a lui assegnate, provvede alla sua sostituzione.
5. L'ATC1 può in ogni tempo, dichiarare decaduti e revocare i responsabili dei distretti di gestione a causa del venir meno del doveroso e reciproco rapporto di fiducia. I responsabili di distretto, i

coadiutori, se nominati, rimangono in carica per la durata del piano faunistico e possono essere rinnovati, salvo loro sostituzione.

6. Il nuovo responsabile dovrà subentrare al precedente in tempo utile per l'organizzazione dei censimenti, il precedente responsabile dovrà restare in carica fino all'espletamento delle sue funzioni di passaggio di consegne, di coordinamento per i censimenti, di inserimento dati della stagione precedente ed insediamento del nuovo responsabile.

SOSPENSIONI DALLA TELEPRENOTAZIONE e/o dalla ATTIVITA' VENATORIA

1. **Mancato versamento della quota d'iscrizione: blocco della teleprenotazione fino all'adempimento;**
2. **Mancata esposizione del Bollo Verde: blocco per 30 (trenta) gg. della teleprenotazione;**
3. **Mancato avviso telefonico al Titolare o 1° Cacciatore: blocco per 60 (sessanta) gg. della teleprenotazione;**
4. **Mancata visione del capo: blocco per 90 (novanta) gg. della teleprenotazione;**
5. **Mancata registrazione dei capi osservati: blocco per 30 (trenta) gg. della teleprenotazione da scontare nell'annata venatoria successiva;**
6. **Mancata segnalazione di colpo a vuoto o ferimento: blocco per 60 (sessanta) gg. della teleprenotazione;**
7. **Abbattimento di Daino in velluto (Art. 18 comma 3): blocco per 60 (sessanta) gg. della teleprenotazione e NON consegna dei bolli Daino l'anno successivo;**
8. **Mancato rispetto dell'Art. 18 commi 4 o 5: blocco per 60 (sessanta) gg. della teleprenotazione e NON consegna dei bolli Daino/Cervo l'anno successivo.**
9. **Mancato rispetto dell'Art. 18 comma 6: NON consegna dei bolli Cervo l'anno successivo, che non verrà conteggiato nei 3 (tre) anni che devono intercorrere tra un maschio da trofeo e il successivo, rimanendo l'obbligatorietà dei Censimenti al Bramito annuali.**

Il blocco della teleprenotazione riguarderà tutte le specie a cui il cacciatore risulta abilitato ed in possesso di bolli e dovrà essere scontato, se possibile, per intero nel periodo di apertura della caccia della specie interessata o nell'annata venatoria successiva.

N.B.: Il presente Regolamento ha durata pluriennale ma potrà essere modificato o subire aggiunte a seguito di indicazioni che possano riguardare la totalità dei Distretti, dopo valutazione e approvazione da parte del C.d.G.